

TI_GERICHTE 30.2003.320 vom 19. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.320

FR: TI_GERICHTE 30.2003.320 du 19 septembre 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.320 del 19 settembre 2003

Volltext

Incarto n.30.2003.320/AMM

28130/004

Bellinzona

14 gennaio 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 22 settembre 2003
presentato da

_____ , _____
contro

la decisione n. _____ / _____ del _____ 2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, _____,

viste _____ le osservazioni del 30 settembre 2003 presentate dalla Sezione
della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 19 settembre 2003, ha inflitto a
_____ una multa di fr. 120.■, addebitandole inoltre una
tassa di giustizia di fr. 40.■ e le spese di fr. 20.■, per il seguente fatto accertato il 7 giugno
2003 in territorio di _____:

"Ha posteggiato il veicolo _____ su un marciapiede e senza lasciare libero un
passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 41 cpv.
1bis ONC;

che _____ è insorta contro tale decisione con un ricorso
del 22 settembre 2003 in cui postula l'annullamento degli oneri del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del 30 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di
respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione ha inflitto all'insorgente ■ come detto ■ una multa di fr. 120.■, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.■ e le spese di fr. 20.■, per avere posteggiato il veicolo _____ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni;

che la ricorrente non contesta la sanzione come tale, ma fa valere di avere pagato la multa l'8 settembre 2003 (l'ordine di pagamento bancario essendo stato per altro impartito già il 17 agosto 2003) e chiede pertanto l'annullamento delle tasse e spese della decisione impugnata;

che a ragione la Sezione della circolazione sottolinea nondimeno come il termine per il pagamento della multa in procedura disciplinare ■ ossia senza oneri ■ è scaduto infruttuoso il 7 agosto 2003 (cfr. intimazione di contravvenzione del 5 settembre 2003 nel fascicolo blu), dieci giorni prima che l'insorgente impartisse alla banca l'ordine di pagamento;

che il mancato versamento della multa entro detto termine ha dunque comportato l'avvio della procedura ordinaria, con il conseguente addebito di tasse e spese di giudizio in base all'art. 2 cpv. 3 LPContr;

che il ricorso, infondato, deve quindi essere respinto e la decisione impugnata confermata;

che all'insorgente dovrebbero essere addebitate, per principio, anche gli oneri dell'attuale giudizio;

che le circostanze particolari del caso giustificano nondimeno ■ in via eccezionale ■ di rinunciare a siffatto prelievo;

per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

3. Intimazione a:

_____, _____,

Sezione della circolazione, _____.

Il giudice:

La segretaria: